

Assegno di Inclusione: accesso alla misura delle persone in situazione di svantaggio

Decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48
convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 2023, n. 85

Decreto ministeriale 160 del 29 dicembre 2023

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO - 1

- ❑ Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante " *Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*"
- ❑ Decreto 8 agosto 2023 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa»
- ❑ Decreto 13 dicembre 2023 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Assegno di inclusione»
- ❑ Decreto 29 dicembre 2023, n. 160 «Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato per la valutazione delle condizioni di svantaggio»

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO - 2

- ❑ L'articolo 4, comma 6, del Decreto 13 dicembre 2023 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Assegno di inclusione» prevede con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere identificate ulteriori categorie di persone svantaggiate.
- ❑ Le Linee guida, di cui al Decreto 29 dicembre 2023, n. 160, prevedono che le stesse, in esito al primo periodo di attuazione, andranno ulteriormente specificate entro tre mesi dall'avvio della misura.

REQUISITI DI ELIGGIBILITA'

COS'E' E A CHI SI RIVOLGE L'ASSEGNO DI INCLUSIONE?

L'Assegno di Inclusionione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale di tipo **categoriale**, che è riconosciuta ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente nelle seguenti condizioni.

MINORENNI



Nuclei con persone minorenni

DISABILITÀ



Nuclei con persone con disabilità
(allegato 3 al DPCM 159/2013)

OVER 60



Nuclei con persone anziane
con almeno 60 anni.

FRAGILITÀ



Nuclei con componenti in
condizioni di svantaggio e inseriti
in programmi di cura e
assistenza dei servizi socio
sanitari territoriali certificati
dalla pubblica amministrazione

ALCUNE PREMESSE SULLA CONDIZIONE DI SVANTAGGIO

ALCUNE PREMESSE SULLE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO - 1

- La condizione di svantaggio è strettamente legata agli obiettivi ed alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l'autonomia e/o del Progetto di assistenza individuale, nell'ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria.
- Conseguentemente, il mero svolgimento della valutazione delle condizioni di bisogno, quale, a titolo esemplificativo, quella realizzata attraverso l'analisi preliminare per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza e l'attribuzione della sola assistenza economica non sono sufficienti a qualificare in condizioni di svantaggio i componenti del nucleo familiare.
- La sola situazione di svantaggio senza una presa in carico sociale o sociosanitaria e l'inserimento in un percorso di accompagnamento verso l'autonomia e/o del Progetto di assistenza individuale non dà titolo al rilascio dell'attestazione/certificazione si

ALCUNE PREMESSE SULLE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO - 2

- ❑ Nel caso i cui uno o più componenti del nucleo familiare che intende presentare la domanda di Assegno di Inclusione sia già da considerare quale beneficiario della misura in quanto persona di minore età ovvero persona con disabilità ovvero persona con almeno 60 anni di età non sussiste la necessità di presentare una attestazione/certificazione di svantaggio in quanto non andrebbe a modificare la scala di equivalenza

ALCUNE PREMESSE SULLE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO - 3

- La condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza di servizi socio sanitari deve essere certificata dalle pubbliche amministrazioni in una fase antecedente alla domanda dell'Assegno di Inclusione.
- Non è ammessa la attestazione/certificazione da parte del privato sociale ovvero da soggetti privati accreditati.
- La sottoscrizione della attestazione/certificazione è a cura di chi ha il potere della rappresentanza esterna dell'Ente (dirigenti o responsabili di servizio o di struttura).

LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO

LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (1)

Sono da considerarsi in **condizioni di svantaggio**, e fatta salva la possibilità che con successivo decreto possano essere identificate ulteriori categorie di persone svantaggiate:

- a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici.

In tale ambito si considerano, a titolo esemplificativo, previa approvazione con le linee di indirizzo:

- I percorsi di cura realizzati da parte dei servizi specialistici per la salute mentale (DSM), eventualmente in integrazione con la rete dei servizi sanitari, sociali e educativi, formali e informali, istituzionali e non
- la collaborazione/consulenza tra DSM e medicina generale per gli utenti che non necessitano di cure specialistiche continuative;
- percorsi di trattamento per utenti che necessitano di trattamento specialistico ma non di interventi complessi e multiprofessionali
- percorsi di trattamento integrato per gli utenti che presentano bisogni complessi e necessitano di una valutazione multidimensionale e intervento di diversi profili professionali

LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (2)

- b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale con grado di invalidità compreso tra il 46 e il 66 per cento, ai sensi dell'art.1, lettera a) della legge 68/1999, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati, ai sensi degli articoli 21 e 22 del DPCM 12 gennaio 2017;
- Persone in carico ai servizi sanitari e/o sociali in presenza di bisogni complessi, che necessitano di un supporto non riconducibile alla mera assistenza economica, per i quali sia stato attivato un programma di cura e assistenza tra quelli sopra definiti. Rientrano in questa fattispecie anche quelle persone per le quali non sono state ancora accertate le condizioni di disabilità dalle competenti Commissioni, ma che escono da percorsi sanitari.

LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (3)

- c. persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, in carico ai servizi sociosanitari;
- d. persone vittime di tratta", in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari;
- e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio.
A tale riguardo, l'attestazione può riguardare persone prese in carico dal centro antiviolenza anche a prescindere dal loro inserimento in case rifugio.

LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (4)

f. persone ex detenute, nel primo anno successivo al termine della detenzione e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d)

LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (5)

- ❑ La valutazione, la presa in carico e l'inserimento nel programma di assistenza, per le persone ammesse alle misure alternative alla detenzione devono essere effettuate dai servizi della giustizia (Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità - Uffici di esecuzione penale esterna), cui spetta la presa in carico per la durata della esecuzione esterna, che prende la forma dell'inserimento in un programma di trattamento alternativo alla detenzione e può prevedere il coinvolgimento dei servizi assistenziali dei Comuni o dei Servizi sanitari per le dipendenze e/o la salute mentale, per la valutazione dell'inserimento dell'utente in un percorso assistenziale e d'inclusione sociale.
- ❑ Per le persone ex detenute da meno di un anno, o detenute ammesse al lavoro all'esterno la specifica condizione deve essere attestata dagli uffici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, mentre la presa in carico e l'inserimento nel programma di assistenza, devono essere effettuate nel primo caso dagli assistenti sociali dei Comuni/ambiti territoriali ovvero dai servizi socio sanitari ove opportuno mentre con riferimento ai detenuti, la presa in carico è di competenza degli uffici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (6)

g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera g) della legge 328/2000, in carico ai servizi sociali.

Il riferimento è agli interventi per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali (purché non a totale carico delle pubbliche amministrazioni) e semiresidenziali rivolti a coloro che, in ragione dell'elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio. Possono rientrare anche persone prive di certificazione di disabilità come definite ai fini ISEE.

h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore.

Si richiede la presa in carico e l'attivazione di interventi personalizzati. Rientrano in questa categoria le persone inserite in progetti di housing (ad esempio i progetti di housing first), non a totale carico della Pubblica Amministrazione.

LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (7)

- i. persone, iscritte all'anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore. che:
- vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
 - ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
 - sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
 - sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa;
- j. neomaggiorenni, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari.

LA CERTIFICAZIONE

LA CERTIFICAZIONE DI SVANTAGGIO

- Il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:
 - l'amministrazione che l'ha rilasciata;
 - Il numero identificativo, ove disponibile;
 - la data di rilascio;
 - l'avvenuta presa in carico e l'inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, specificando l'amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall'amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.
- Nell'allegato alle «Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato per la valutazione delle condizioni di svantaggio», oggetto di intesa in Conferenza Unificata, è disponibile un modello di certificazione, fatta salva altra modalità di certificazione a cura dell'Amministrazione competente.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

- Una possibile procedura
- L'istituzione di un Registro

LE VERIFICHE

LA VERIFICA DELLE SITUAZIONI DI SVANTAGGIO (1)

- Per le sole certificazioni di svantaggio rilasciate dai Comuni, ovvero per le attestazioni relative all'inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarità dei Comuni, l'INPS comunica mediante la Piattaforma GePI, al Comune indicato dal richiedente, le dichiarazioni da verificare.
- L'esito delle verifiche è trasmesso dal Comune, tramite la Piattaforma GePI, entro 60 giorni dalla comunicazione.
- In assenza di trasmissione la richiesta è accolta, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, del D.L. 48/2022 in tema di mancato o non corretto espletamento di controlli e delle verifiche.

LA VERIFICA DELLE SITUAZIONI DI SVANTAGGIO (2)

- ❑ Per le altre certificazioni di svantaggio, se non già disponibili sul SIISL o negli archivi dell'INPS, in sede di prima applicazione, l'amministrazione che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza dei soggetti che si trovano in condizioni di svantaggio, è tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata attraverso il servizio dedicato reso disponibile dall'INPS.
- ❑ L'esito delle verifiche è comunicato entro 60 giorni dalla notifica da parte di INPS.
- ❑ In assenza della comunicazione, la richiesta è accolta, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, del D.L. 48/2022 in tema di mancato o non corretto espletamento di controlli e delle verifiche.



Grazie